



**A.N.Co.Di.S.**  
**Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici**

**ANCODIS: Decreto Legge sulla scuola e nessuna attenzione ai temi della governance nelle autonome Istituzioni scolastiche.**

E' in discussione il disegno di legge n. 1774 di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato che si propone di affrontare l'emergenza con "misure di straordinaria necessità ed urgenza".

Nella qualità di Docenti e Collaboratori dei DS (circa 80000 nella scuola italiana) riteniamo URGENTE suggerire l'attenzione ai seguenti temi:

- l'esonero del Primo Collaboratore o Collaboratore principale (Assistant principal anglosassone) ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del D. Lgs 165/2001 che affianchi il DS ed il DSGA nella quotidiana azione di governo della scuola. Si tratta di una figura – spesso oggi impegnata nell'attività didattica - da sempre presente in ogni autonoma Istituzione scolastica (ex vicepresidente) ma non riconosciuta né contrattualmente né per l'accesso alla carriera dirigenziale ed ancora più significativa per l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole in questa condizione di emergenza (vedi emendamento);
- previsione contrattuale delle figure di sistema (quadri o middle management) previste nel comma 83 della Legge 107/2015 che assumono ruoli delegati nella gestione e nella organizzazione di ciascuna scuola;

- nuova progressione di carriera (parallela/integrata) che – oltre l’anzianità di servizio - riconosca il lavoro e la professionalità di tutti i Collaboratori dei DS;
- previsione dell’accesso alla carriera dirigenziale – attraverso concorso regionale - di quanti hanno assunto ruoli e mansioni nell’ambito del funzionamento gestionale ed organizzativo di una scuola.

E’ noto a tutti che si tratta di docenti che negli anni, anche attraverso una formazione specifica, hanno acquisito quella professionalità senza la quale il DS – seppur altamente qualificato – non potrebbe portare avanti il progetto formativo della scuola a lui affidata.

**Abbiamo la convinzione di poter affermare che senza il lavoro delle migliaia di Collaboratrici e Collaboratori del DS una scuola non potrebbe né funzionare né garantire quella efficiente organizzazione dalla quale scaturisce conseguentemente la qualità dell’offerta formativa in favore degli alunni unitamente a servizi efficienti per le famiglie.**

Lo diciamo convintamente: si tratta di un lavoro di alto profilo professionale per competenze e responsabilità che ci impegna quasi tutti i giorni dell’anno (solare!)”.

Ministero ed OO.SS. conoscono bene l’importanza del lavoro che svolgiamo a diverso titolo nelle nostre scuole: ciò nonostante veniamo ripagati con un misero riconoscimento economico (sempre più esiguo!) e con un inaccettabile disconoscimento contrattuale”.

Ancodis ritiene che riformare in modo moderno ed europeo la governance della scuola autonoma sia ormai una legittima rivendicazione dei tanti docenti che – oltre l’insegnamento – si adoperano nella progettazione e nella realizzazione del progetto formativo e di tutte quelle azioni prodromiche al suo sviluppo.

*Per ANCODIS*

*Prof. Rosolino Cicero*

**Proposta emendamento da inserire nel DDL S. 1774  
all'Art 2 comma 1 dopo la lettera d  
“Esonero di un docente Collaboratore del DS  
dalle attività di docenza”**

**Vista la situazione di emergenza sanitaria dell'Italia e la conseguente gestione del servizio scolastico che ciascuna autonoma I.S. deve garantire a tutela del diritto allo studio in questo e nel prossimo A.S., occorre prevedere il distacco dall'attività di insegnamento di un docente Collaboratore del DS - individuato tra i soggetti di cui al comma 5, art. 25 del D. Lgs 165/2001 - con l'assegnazione nell'organico dell'autonomia di una unità di potenziamento corrispondente alla classe di concorso/tipologia di posto del docente individuato.**

**A tal fine, si richiamano:**

**il comma 5 dell'Art. 25 del D. Lgs 165/2001:**

*5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.*

**il comma 14 punti 1 e 2 dell'art. 1 della Legge 107/2015:**

- 1. Ogni istituzione scolastica predispose, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.*
- 2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:*

- a) *il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;*
- b) *il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa*

**Proposta emendamento da inserire nel DDL S. 1774  
all'Art 2 comma 1 dopo la lettera d  
“Esonero di un docente Collaboratore del DS  
dalle attività di docenza”**

e) “A partire dall’anno scolastico 2020-2021, in ciascuna autonoma Istituzione Scolastica è esonerato dall’attività di insegnamento un docente Collaboratore del DS individuato dal Dirigente scolastico ai sensi del comma 5 art. 25 D. Lgs 165/2001. Il docente esonerato è sostituito con l’assegnazione nell’organico dell’autonomia di una unità di potenziamento corrispondente alla classe di concorso/tipologia di posto secondo quanto previsto all’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015”.